

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0468/2001

19 dicembre 2001

*

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
(COM(2001) 253 – C5-0249/2001 – 2001/0104(CNS))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatrice: Ana Palacio Vallelersundi

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE	6
OPINIONI DELLA MINORANZA	7
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	11

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 5 giugno 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 283 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (COM(2001) 253 - 2001/0104 (CNS)).

Nella seduta del 14 giugno 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci (C5-0249/2001).

Nella seduta del 6 settembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta, per parere, anche alla commissione per il controllo dei bilanci.

Nella riunione del 10 luglio 2001 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatrice Ana Palacio Vallelersundi.

Nelle riunioni del 9-10 luglio, 22 novembre e 19 dicembre 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione: Willi Rothley, presidente f.f.; Ward Beysen e Rainer Wieland, vicepresidenti; Ana Palacio Vallelersundi, relatrice; Maria Berger, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Gerhard Hager, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, Lord Inglewood, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Bill Miller, Gary Titley, Feleknas Uca e Diana Wallis.

I pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci sono allegati.

La relazione è stata depositata il 19 dicembre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (COM(2001) 253 – C5-0249/2001 – 2001/0104(CNS))

La proposta è approvata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (COM(2001) 253 – C5-0249/2001 – 2001/0104(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 253¹),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 283 del trattato CE (C5-0249/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0468/2001),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C del 31.7.2001, pag. 285.

MOTIVAZIONE

Attualmente, le istituzioni della Comunità non possono assumere personale ausiliario per un periodo superiore a un anno. La presente proposta è volta a modificare l'articolo 52, lettera b) delle condizioni di assunzione degli altri agenti onde estendere a tre anni la durata massima autorizzata del contratto degli agenti ausiliari.

La Commissione ritiene che un anno non sia sufficiente per garantire una continuità di servizi, rendere produttiva la necessaria fase di inserimento e garantire agli agenti ausiliari una ragionevole stabilità contrattuale. Inoltre, la limitazione a un anno dei contratti rende difficile attirare personale altamente qualificato in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

La Commissione ha bisogno di tale personale ausiliario in particolare in connessione con l'eliminazione graduale degli uffici di assistenza tecnica, e ai seguenti fini:

- assumere personale esterno addetto all'esecuzione delle politiche comunitarie, indipendentemente dai vari modelli di esternalizzazione che potranno diventare operativi; tale personale dovrebbe essere impiegato per esercitare funzioni sotto il vigilante controllo dei funzionari;
- aumentare il personale non permanente con esperienza di funzioni esecutive, in particolare per quanto riguarda la gestione e l'attuazione di programmi;
- estendere la durata massima dell'incarico per garantire una maggiore efficienza economica e la continuità necessaria per una valida gestione dei programmi;
- consentire l'assunzione di personale utilizzando stanziamenti delle parti A e B del bilancio.

La Commissione sottolinea inoltre che il ricorso ad agenti ausiliari consente un rapido accesso alle risorse umane (per esempio per sostituire personale permanente su base temporanea), il ricorso ad esperti e una maggiore flessibilità nell'uso di risorse umane.

Questa modifica accelerata delle condizioni d'assunzione deve essere considerata come una misura ponte in attesa di una modifica più generale dello statuto e delle condizioni di assunzione quale parte della riforma della Commissione, preannunciata nel Libro bianco. Si intende che la presente modifica sarà ripresa nella proposta globale di revisione dello statuto che dovrà essere presentata nel dicembre 2001.

La vostra relatrice raccomanda di approvare la proposta della Commissione, che è perfettamente coerente con l'approccio adottato dal Parlamento, e in particolare dalla commissione da lei presieduta, nei confronti del Libro bianco della Commissione e della riforma della stessa.

12 ottobre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
(COM(2001) 253 – C5-0249/2001 – 2001/0104(CNS))

Relatrice per parere: Catherine Guy-Quint

PROCEDURA

Nella riunione del 26 giugno 2001 la commissione per i bilanci ha nominato relatrice per parere Catherine Guy-Quint.

Nella riunione del 9-10 ottobre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nella riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Catherine Guy-Quint (relatrice per parere), Jean-Louis Bourlanges, Kathalijne Maria Buitenweg, Joan Colom i Naval, Carlos Costa Neves, James E.M. Elles, Göran Färm, Neena Gill, Jutta D. Haug, Anne Elisabet Jensen, Wilfried Kuckelkorn, Armin Laschet, Juan Andrés Naranjo Escobar, Bartho Pronk (in sostituzione di Den Dover), Giacomo Santini (in sostituzione di Giuseppe Pisicchio), Kyösti Tapio Virrankoski e Ralf Walter.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Imponendo alla Commissione di smantellare gli Uffici di assistenza tecnica (BAT), il Parlamento non ha mai inteso sottrarre alla Commissione le risorse umane di cui ha bisogno per attuare le politiche comunitarie una volta assicurata la trasparenza.

Successivamente allo smantellamento dei BAT, la Commissione ha dato vita a un duplice processo: assunzione interna o esterna. Gli agenti ausiliari costituiscono una risorsa interna importante. Oggetto del presente regolamento è di prolungare la durata dei contratti di detti agenti da uno a tre anni.

Il relatore non può che approvare l'iniziativa della Commissione mirante a sostituire i contratti di servizi conclusi con i BAT con contratti con agenti ausiliari, il che dovrebbe garantire il mantenimento dei compiti di potere pubblico all'interno della Commissione. La relatrice dà anche il proprio appoggio alla Commissione nella sua richiesta di prorogare la durata dei contratti, che implica una revisione del regolamento vigente.

Chiede invece che la durata dei contratti coincida con la durata dei programmi per i quali detti ausiliari vengono assunti e che la scheda finanziaria di detti programmi specifichi chiaramente il ricorso ad agenti ausiliari (numero, durata del contratto). Collegare gli uni agli altri presenta un duplice vantaggio: quello di garantire la continuità della gestione dei programmi e quello di costringere la Commissione a maggiore rigore nella gestione delle risorse umane.

In effetti, nel corso degli ultimi anni il Parlamento si è impegnato a controllare l'impiego degli agenti ausiliari per le istituzioni. Più recentemente, nel contesto della procedura di bilancio 2002, ha chiesto alla Commissione di prendere le misure necessarie per ridurre l'assenteismo (e in particolare l'assenza per malattia). E' la ragione per cui il relatore desidera cogliere l'opportunità di una modifica del regolamento per inserire questo elemento, assai importante ai suoi occhi, per l'immagine della funzione pubblica europea.

Per questo motivo chiede con insistenza alla Commissione di recepire gli emendamenti presentati dalla relatrice alla proposta di regolamento.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 1	
<p>(1) In tutte le istituzioni gli agenti ausiliari costituiscono uno strumento indispensabile per disporre in tempi rapidi di risorse umane, <i>segnatamente per sostituire</i> funzionari temporaneamente impossibilitati a svolgere le proprie funzioni (articolo 3, lettera b), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee). <i>Essi possono inoltre svolgere</i> compiti specifici di breve durata, conformemente ai requisiti rigorosi stabiliti dallo statuto. Gli agenti ausiliari integrano le attività svolte dai funzionari titolari in settori altamente specializzati in cui le competenze richieste non sono altrimenti disponibili.</p>	<p>(1) In tutte le istituzioni gli agenti ausiliari costituiscono uno strumento indispensabile per disporre in tempi rapidi di risorse umane. <i>E' opportuno nondimeno fare una distinzione tra gli agenti ausiliari assunti</i> segnatamente per sostituire funzionari temporaneamente impossibilitati a svolgere le proprie funzioni (articolo 3, lettera b), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee), <i>e quelli che svolgono</i> compiti specifici di breve durata, conformemente ai requisiti rigorosi stabiliti dallo statuto. Gli agenti ausiliari integrano le attività svolte dai funzionari titolari in settori altamente specializzati in cui le competenze richieste non sono altrimenti disponibili, <i>specialmente per l'attuazione dei programmi comunitari.</i></p>

Motivazione

A seguito dello smantellamento degli Uffici di assistenza tecnica (BAT), la Commissione si è impegnata in un processo tendente a riportare all'interno delle sue strutture i compiti di potere pubblico per i quali deve reclutare agenti ausiliari destinati a coadiuvare i funzionari nella gestione dei programmi.

Emendamento 2 Articolo 1, paragrafo 2

Il testo dell'articolo 52, lettera b), è sostituito dal seguente: "la durata di tre anni ***in tutti gli altri casi***".

Il testo dell'articolo 52, lettera b), è sostituito dal seguente: "la durata di tre anni ***per i contratti connessi con i programmi. Questa durata può essere prorogata ove lo richieda la continuità***".

¹ GU C non ancora pubblicata.

dell'esecuzione. Per la sostituzione di funzionari temporaneamente impossibilitati a svolgere le proprie funzioni la durata del contratto non può essere superiore a un anno.

Motivazione

Contestualmente all'internalizzazione delle attività risultanti dallo smantellamento dei BAT, il Parlamento ha chiaramente insistito sulla necessità di collegare i contratti degli agenti internalizzati ai programmi per i quali sono stati assunti allo scopo di garantirne la continuità di gestione. Peraltro è opportuno limitare l'assunzione di ausiliari per compensare l'assenteismo dei funzionari.

Emendamento 3

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

Introdurre un nuovo articolo 52, lettera b bis) (nuova): "ciascun programma che dia luogo a contratti di ausiliari è corredato di una scheda finanziaria che riporta il numero di contratti conclusi per il programma stesso nonché la loro durata".

Motivazione

Per ragioni di trasparenza di bilancio e particolarmente nella prospettiva della realizzazione dell'EBA (redazione del bilancio per attività), la Commissione deve precisare il numero di contratti perfezionati per l'esecuzione dei programmi nonché la loro durata, il che consente di valutarne il costo globale.

21 novembre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità
(COM(2001) 253 – C5-0249/2001 – 2001/0104(CNS))

Relatore per parere: Jean-Louis Bourlanges

PROCEDURA

Nella riunione del 10 luglio 2001 la commissione per il controllo dei bilanci ha nominato relatore per parere Jean-Louis Bourlanges.

Nelle riunioni del 6 novembre e 21 novembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato l'emendamento in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Diemut R. Theato (presidente), Herbert Bösch (vicepresidente), Jean-Louis Bourlanges (relatore per parere), Paulo Casaca (in sostituzione di Helmut Kuhne), Gianfranco Dell'Alba, Michiel van Hulten, John Joseph McCartin (in sostituzione di Christopher Heaton-Harris), Jan Mulder (in sostituzione di Lousewies van der Laan), Heide Rühle (in sostituzione di Bart Staes), Francisca Sauquillo Pérez del Arco (in sostituzione di Eluned Morgan), Michel Ange Scarbonchi e Gabriele Stauner.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Un impiego più efficace della risorsa umana che sono gli agenti ausiliari è un'operazione che si iscrive nel contesto più generale della riforma della Commissione. Lo statuto attuale che limita ad un anno la durata massima delle assunzioni di agenti ausiliari comporta inconvenienti sia per quanto riguarda la continuità dei servizi che l'"attrattiva" del posto ove si necessita di personale altamente qualificato. Obiettivo della modifica del presente regolamento è dunque quello di estendere a tre anni la durata massima dei contratti.

Si considera agente ausiliario (cfr. articolo 3 RAA, lettera a) l'agente impiegato al fine di esercitare a tempo parziale o a tempo pieno, entro i limiti previsti dall'articolo 52, delle mansioni in un'istituzione senza essere destinato ad un impiego compreso nell'organigramma a carico della sezione del bilancio afferente a tale istituzione, oppure (lettera b) al fine di assicurare un posto interinale.

La Commissione sottolinea il carattere transitorio di tale modifica del regolamento, che permette di rispondere ad un bisogno immediato, nell'attesa di una revisione più generale del RAA (Regime applicabile agli altri agenti). Infatti, essa deve impiegare personale per internalizzare le funzioni finora svolte dagli uffici di assistenza tecnica (BAT) e ciò su richiesta del Parlamento europeo, ricordando che l'autorità di bilancio ha dato il permesso di utilizzare la parte B (fondi operativi) per il finanziamento del personale supplementare necessario all'internalizzazione dei BAT e che attualmente è possibile utilizzare la parte B unicamente per contratti di agenti ausiliari.

Giova rilevare altresì che nella prassi gli agenti ausiliari sono assunti dalle istituzioni sulla base di contratti a durata determinata che non rispettano le legislazioni nazionali del luogo di assunzione. L'occasione della revisione più generale del RAA dovrebbe permettere alle autorità europee di rispettare le condizioni di impiego da esse imposte agli Stati membri.

Nella sua motivazione la Commissione indica che nell'ambito della riforma di gestione dei suoi programmi di assistenza esterna, comprendente l'eliminazione progressiva di un gran numero di BAT e l'integrazione nei servizi della Commissione delle mansioni svolte da tali uffici..., occorre poter assumere personale esterno capace di svolgere mansioni connesse all'esecuzione delle politiche comunitarie, indipendentemente dai vari modelli di esternalizzazione suscettibili di essere attuati. Tuttavia, così facendo non regolamenta essa un maggiore ricorso a una cospicua manodopera destinata ad essere necessariamente a buon mercato per mantenersi entro i limiti di bilancio? L'eliminazione dei BAT dovrebbe essere realizzata entro il 2002. È lecito chiedersi che ne sarà oltre tale data del personale così "internalizzato".

D'altro lato, se la Commissione prevede di sostituire vari tipi di agenti non titolari, fra cui gli agenti ausiliari attuali, con "agenti contrattisti" assunti per sei anni, in che modo intende essa organizzare l'eventuale "passaggio" da una categoria all'altra?

Da parte della Commissione s'impone uno sforzo di chiarificazione per quanto riguarda i tipi di personale non permanente, le loro condizioni di assunzione, la natura e la durata del loro contratto. Il Parlamento invita pertanto la Commissione a presentare quanto prima le sue

raccomandazioni di revisione più generale del regime applicabile agli agenti non titolari, tenendo conto del rispetto delle legislazioni nazionali interessate.

È anche per questo motivo che il Parlamento auspica che il regolamento così modificato si applichi al massimo per 3 anni dopo la sua entrata in vigore.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 2
(2) La possibilità di estendere la durata del contratto degli ausiliari rappresenta un utile elemento di flessibilità nell'impiego delle risorse umane delle istituzioni.	(2) La possibilità di estendere la durata del contratto degli ausiliari rappresenta un utile elemento di flessibilità nell'impiego delle risorse umane delle istituzioni. <i>Il ricorso a questo tipo di personale inteso a garantire i servizi affidati ai BAT è di carattere temporaneo. Tale disposizione non pregiudica la modifica del RAA necessaria per precisare chiaramente le condizioni di assunzione degli agenti non titolari, il tipo di mansioni loro affidate nonché la natura del loro contratto, in conformità con le legislazioni sul lavoro vigenti negli Stati membri.</i>

Motivazione

La tipologia del personale non titolare va semplificata e resa più trasparente. D'altro lato, le istituzioni non possono sottrarsi al rispetto delle disposizioni giuslavoristiche da esse stesse peraltro imposte agli Stati membri.

¹ GU C 213 del 31 luglio 2001, pag. 285.